

Elio Dotto

Semplificare e alleggerire Il percorso della diocesi di Cuneo-Fossano nel ripensare giuridicamente le parrocchie

La conclamata situazione di sofferenza ecclesiale, generata dalla sproporzione fra l'esuberanza di strutture e l'assottigliamento del numero di fedeli e presbiteri, fatica a tradursi in operazioni giuridiche e amministrative dirette a una riforma delle parrocchie adeguata alla realtà delle cose. Non mancano tuttavia coraggiose iniziative di rinnovamento che, pur nel loro carattere peculiare e iniziale, rappresentano un prezioso stimolo al pensiero sul futuro delle Chiese locali in Italia. Dopo l'esperienza della diocesi di Trento, presentata sul recente fascicolo di giugno, ci introduciamo qui al progetto di riassetto delle parrocchie della diocesi di Cuneo-Fossano che mira nell'arco di un quadriennio a una significativa riduzione di numero, incorporando le 115 esistenti in 36 di nuova istituzione. L'intenzione che guida la riforma, semplificazione giuridico-amministrativa e alleggerimento della cura pastorale, è ben illustrata da don Elio Dotto, Cancelliere vescovile e Moderatore della Curia diocesana di Cuneo-Fossano nella rubrica *Esperienze pastorali*. Grazie anche al suo ruolo istituzionale, dettaglia con precisione e competenza i risvolti tecnici e giuridici coinvolti in un processo di tale radicalità, mostrando che cambiare è possibile e che la semplificazione e l'alleggerimento delle parrocchie non è solo motivata da necessarie esigenze di razionalizzazione ma «rappresenta più radicalmente un ritorno ai precetti missionari del Signore nell'odierno mutato contesto socioculturale: 'ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche'».

«Ordinò loro di non portare due tuniche»

Le istruzioni di Gesù ai Dodici, mandati a due a due, secondo il racconto di Marco, vengono spesso citate come paradigma per un'attività pastorale

più leggera, conforme al contesto secolarizzato occidentale: «ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche» (*Mc 6,8-9*). La critica è nei confronti di una «Chiesa obesa», gravata dai molti adempimenti necessari per conservare l’esistente, e così incapace di essere «Chiesa in uscita»¹. Rispetto a un certo attivismo ecclesiastico, le parole di Gesù richiederebbero un ritorno all’essenziale, variamente declinato, evitando la riduzione del ministero pastorale alle molteplici funzioni richieste dalle strutture in essere, con ricadute particolari sui presbiteri, il cui odierno drastico calo numerico segnala la sproporzione tra le risorse umane disponibili e le troppe attività della Chiesa obesa.

Se questa critica appare largamente condivisa, almeno nel momento in cui si percepisce l’insostenibilità dell’attuale organizzazione ecclesiastica, non così si deve dire rispetto alle sue ricadute amministrative, sia giuridiche sia nella gestione dei beni temporali: a questo riguardo prevale una generale prudenza che consiglia la conservazione dell’esistente, per quanto possibile. Emblematica è al riguardo la vicenda della riduzione delle diocesi in Italia, più volte auspicata da papa Francesco nei primi anni del suo pontificato, e da lui avviata con l’unione di 43 diocesi *in persona episcopi*, affidate a 21 vescovi, senza però che oggi si sia giunti alla loro piena unione giuridica, salvo che in un solo caso, per cui le circoscrizioni ecclesiastiche italiane rimangono 226. Qualcosa di analogo sta accadendo anche per la riforma all’interno delle singole diocesi, dove la gestione unitaria di più parrocchie, a partire da quelle che hanno un numero ridotto di abitanti, definita unità pastorale o con espressioni analoghe, conduce alla loro piena unione giuridica soltanto occasionalmente.

Eppure, il regime concordatario vigente in Italia, che qualifica diocesi e parrocchie come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ha messo in evidenza le accresciute complessità amministrative che ricadono sul legale rappresentante di tali enti, cioè sul pastore che ne ha la responsabilità formale, oltre che sostanziale: e se per le diocesi la struttura della curia e l’eventuale procura legale all’economio diocesano o ad altri soggetti sosten-

¹ Cfr. ad esempio F.G. Brambilla, *Liber pastoralis*, Queriniana, Brescia 2017.

gono i vescovi amministratori, per le parrocchie il sostegno ai parroci non è scontato, sia per i tanti casi in cui a un solo pastore viene affidata una molteplicità di enti parrocchiali, in certe diocesi anche più di dieci, sia per la fragilità e insufficienza degli organismi economici parrocchiali, oltre che per la difficoltà a individuare laici volontari a cui conferire procure legali. I doveri imposti dall'osservanza delle normative civili e dalla tempestività nell'amministrazione economica come pure i vincoli e gli obblighi derivanti dalla tutela dei beni culturali hanno così appesantito il ministero pastorale del parroco, tanto che su ogni riunione del clero o anche solo nei dialoghi tra presbiteri il peso amministrativo incombe sempre come una spada di Damocle, vanificando i desideri di una pastorale più leggera, a servizio della nuova evangelizzazione, e gravando non poco sulla serenità personale dei sacerdoti, con inevitabili ricadute negative pure in termini vocazionali.

Ebbene, la consapevolezza di questo problema fatica a tradursi in operazioni giuridiche e amministrative per una riforma complessiva. Prevalgono il timore che accompagna le novità e la preoccupazione a non sollecitare i campanilismi locali per cui l'estinzione di un ente del territorio, per soppressione o incorporazione, viene vissuta come un accentramento indebito che fa violenza alle piccole comunità; come pure si paventa il rischio di una gestione aziendalista della Chiesa che preferirebbe l'efficienza amministrativa a una pastorale di vicinanza. Su ogni altra considerazione predomina comunque la convinzione che è più urgente discernere l'essenziale e formare gli operatori pastorali di conseguenza, lasciando che le strutture articolate e pesanti del passato perdano da sole la propria rilevanza, senza forzare i tempi. L'accelerazione della crisi vocazionale, con la chiusura dei seminari e il conseguente previsto ulteriore ridimensionamento delle forze presbiterali nell'arco del decennio in corso, assieme al crescere degli adempimenti amministrativi, nell'odierno contesto pubblico sempre più regolamentato, sono circostanze che non possono essere affrontate con un atteggiamento attendista; al contrario, sembra più che mai necessario anticipare e preparare il futuro imminente lavorando fin da subito in modo strutturale sul profilo giuridico e amministrativo della Chiesa visibile, nella consapevolezza che il diritto sostiene l'azione pastorale e non è soltanto lo strumento per vigilarla.

In questa direzione si è incamminata la Chiesa locale di Cuneo-Fossano, eretta come tale da papa Francesco il 1 giugno 2023, a oggi unico caso di diocesi italiane pienamente unite dopo gli accorpamenti del 1986, che nell'ambito delle costituzioni del Sinodo diocesano 2021-2022, preliminare alla piena unione, ha avviato anche un processo di riforma strutturale delle parrocchie con l'intento di semplificarle ed alleggerirne la cura pastorale nell'arco di un quadriennio².

Semplificare le parrocchie

Il primo obiettivo di questo percorso consiste nel dare forma giuridica alle unità pastorali che negli anni scorsi sono state costituite, per cui le 115 parrocchie della diocesi sono affidate a soli 36 parroci: di conseguenza, si prevede la progressiva erezione di 36 nuove parrocchie che incorporano le vecchie, portando la media degli abitanti per parrocchia da 1.400 a 4.400, 13.000 nella parrocchia più grande e 1.200 in quella più piccola, per una diocesi che conta complessivamente 158.000 abitanti. Più in prospettiva, vengono progettate altre unità pastorali, con l'intenzione di portare il numero finale delle parrocchie a 30, in relazione a un presbiterio nel quale i sacerdoti con meno di 75 anni oggi sono 62 e tra un decennio saranno 40.

Si tratta dunque di una semplificazione amministrativa che prende atto della realtà in essere per cui parrocchie esistenti in un territorio omogeneo vengono accorpate in una nuova parrocchia: dal punto di vista pratico, infatti, c'è piena continuità con il lavoro delle unità pastorali per cui proseguono gli avviati cammini di convergenza tra comunità

² La qualità strutturale del processo avviato è sostenuta da un decreto generale, a lungo discusso nel Consiglio presbiterale per applicare le costituzioni sinodali e quindi promulgato dal vescovo Piero Delbosco il 5 giugno 2024, dove procedure e tempi della riforma delle parrocchie sono definiti in modo stabile ma anche flessibile per garantire sia la certezza del percorso sia il coinvolgimento delle comunità: di conseguenza, il quadriennio previsto può dilatarsi, qualora fosse necessario attendere la maturazione dei processi avviati. Tale decreto generale, con i successivi emendamenti, i primi decreti singolari collegati e altro materiale inerente questa riforma sono pubblicati sul sito internet ufficiale della Diocesi di Cuneo-Fossano: <https://www.diocesicuneofossano.it>.

vicine; si semplifica però l'amministrazione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei beni temporali, facendo in modo che il parroco e gli altri ministri abbiano una sola persona giuridica di riferimento, la nuova parrocchia, intestataria di tutti i negozi necessari per lo svolgimento delle attività pastorali.

La semplificazione ha comunque anche la forza giuridica di rendere stabili i processi avviati nelle unità pastorali: la scelta di un unico patrono che dà il nome alla nuova parrocchia sancisce l'unione spirituale nell'ambito della molteplice comunione dei santi di cui la Chiesa visibile è segno; la determinazione della sede legale e della chiesa parrocchiale madre favorisce il riferimento a un centro anche fisico dove incontrarsi; la costituzione di un unico Consiglio per gli affari economici, accanto al Consiglio pastorale già unitario, aumenta la collaborazione nella custodia dei comuni beni ecclesiastici.

Nello stesso tempo, semplificazione non significa centralizzazione o livellamento: accanto alla chiesa parrocchiale madre possono rimanere sul territorio altre chiese parrocchiali in modo da costruire un equilibrio tra celebrazioni unitarie nella chiesa madre, come la veglia pasquale e i sacramenti dell'iniziazione cristiana, e celebrazioni particolari nelle altre chiese, come le esequie o le feste locali; le singole comunità che compongono la nuova parrocchia possono avere un proprio Consiglio i cui rappresentanti compongono i Consigli parrocchiali; nell'unico bilancio economico la partecipazione delle singole comunità può essere evidenziata contabilizzando, per centri di costo, le entrate e le uscite di ciascuna.

Anche la tecnica giuridica utilizzata per erigere le nuove parrocchie vuole evitare centralizzazioni e si colloca in un contesto pastorale di rinnovamento: si adotta, infatti, la fusione novativa che prevede la nascita di un nuovo soggetto giuridico contestualmente all'incorporazione delle parrocchie finora esistenti. Non si tratta quindi della parrocchia più grande che incorpora le parrocchie più piccole, salvo in casi particolari e come soluzioni transitorie, ma della costituzione di un nuovo soggetto in cui tutte le vecchie parrocchie coinvolte si identificano, riconoscendo in esso la propria continuità ma anche la rappresentazione di una missione rinnovata, oltre la conservazione dell'esistente.

Infine, facendo coincidere i confini parrocchiali con quelli comunali, pure aggregando comuni diversi, si dà evidenza alla parrocchia come comunità di fedeli, superando anche formalmente la parrocchia intesa come territorio: se il riferimento al territorio rimane come segno del carattere storico della Chiesa, i confini del territorio non sono più determinanti in quanto le nuove parrocchie sono costituite dalle comunità già in unità pastorale, senza che la revisione dei confini, funzionale a una semplificazione amministrativa per le questioni che hanno risvolti civilistici, incida sulla composizione della comunità parrocchiale.

Alleggerire la cura pastorale delle parrocchie

Accanto alla semplificazione, il secondo obiettivo del percorso di riforma delle parrocchie della Diocesi di Cuneo-Fossano, per certi versi più importante, è l'alleggerimento della loro cura pastorale, liberandole dalla necessità di conservare l'esistente, oltre il limite delle unità pastorali in cui gli oneri amministrativi delle singole parrocchie si sommano e gravano sul parroco diventato unico amministratore. Tale alleggerimento riguarda sia le attività sociali a carattere commerciale, come le scuole dell'infanzia e le case di riposo, che il patrimonio immobiliare, considerando l'onere delle molteplici chiese soggette a vincolo culturale non officiate regolarmente e dei fabbricati in disuso.

Circa le attività sociali a carattere commerciale, direttamente gestite da alcune parrocchie, si stabilisce di cederne la gestione a enti non parrocchiali, anche non ecclesiastici, nei cui consigli le parrocchie competenti mantengono una rappresentanza e con il coinvolgimento, per quanto possibile, degli enti locali, al fine di garantirne sia la sostenibilità economica che il radicamento territoriale. La cessione non è automatica, al momento dell'estinzione delle vecchie parrocchie, ma viene studiata caso per caso: tuttavia, si esclude che le nuove parrocchie possano subentrare stabilmente come enti gestori di tali attività. Si tenta così di salvaguardare la missione sociale di scuole dell'infanzia o case di riposo, a cui le comunità parrocchiali continuano a sentirsi legate, cercando però strumenti di gestione diversi dall'ente parrocchia. Dove già questi stru-

menti esistono, nella forma di enti civili del terzo settore, si chiarifica pure che il parroco non può esserne di ufficio il legale rappresentante, anche se può far parte del Consiglio di amministrazione, considerando i risvolti pastorali connessi a tali attività.

L'alleggerimento più significativo previsto da questa riforma è però quello immobiliare, visto che le parrocchie di Cuneo-Fossano oltre alle attuali 115 chiese parrocchiali hanno in proprietà altre 270 chiese, non utilizzate regolarmente per il culto, a cui si aggiungono decine di fabbricati dismessi, in particolare le case canoniche in cui non ci sono più sacerdoti residenti. Su questo fronte si delinea un percorso inedito di conferimento di parte del patrimonio immobiliare parrocchiale, quello non direttamente funzionale alle attività di culto e religione, ad enti diocesani che hanno nel proprio statuto anche la finalità di amministrare patrimoni provenienti da parrocchie estinte³.

In tal modo, le chiese parrocchiali ed eventuali altre chiese regolarmente utilizzate per il culto, come pure i fabbricati per attività pastorali ordinarie continuative e quelli per l'abitazione continuativa del parroco o di collaboratori pastorali, passano alla proprietà della nuova parrocchia, insieme a

³ Il conferimento avviene al momento dell'erezione della nuova parrocchia non per alienazione ma per incorporazione di parti divise del patrimonio delle vecchie parrocchie nell'ente diocesano di riferimento, in base alla zona pastorale di appartenenza, contestualmente all'incorporazione delle restanti parti nella nuova parrocchia, con effetto finale estintivo dei vecchi enti. L'operazione viene realizzata da decreti singolari del vescovo diocesano, civilmente riconosciuti dal Ministro dell'Interno e quindi trascritti presso le conservatorie territoriali dei registri immobiliari: in tal modo, trattandosi non di alienazione ma di successione per estinzione o comunque modifica dell'ente non sono richieste né la verifica di interesse culturale né altre formalità in merito alla regolarità edilizia che la legge civile prescrive in caso di alienazione. Anche dal punto di vista della legge canonica, non sono necessarie le formalità previste per alienare i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile delle persone giuridiche canoniche pubbliche. Inoltre, l'onere fiscale delle trascrizioni è contenuto nell'imposta in misura fissa: in particolare, l'imposta ipotecaria è oggi stabilita in duecento euro per ciascun ente estinto a ciascuna delle conservatorie territoriali interessate, indipendentemente dalla consistenza dei patrimoni. A margine segnaliamo anche il conferimento degli archivi delle parrocchie estinte alla proprietà dell'ente diocesi con trasferimento nelle sedi dell'archivio storico diocesano, salvo i libri e i fascicoli necessari alle nuove parrocchie per gli usi correnti, temporaneamente ricollocati presso le rispettive sedi legali, nell'osservanza delle norme civilistiche sulla tutela dei beni culturali e quindi ottenute le necessarie autorizzazioni civili.

circa i due terzi dell’eventuale patrimonio a reddito, cioè terreni o fabbricati concessi in locazione; viceversa, le chiese non officiate regolarmente, come pure i fabbricati per attività sociali o educative o sociosanitarie o caritative in genere e i fabbricati in disuso, passano alla proprietà dell’ente diocesano, insieme al rimanente terzo dell’eventuale patrimonio a reddito.

Come enti destinatari del patrimonio parrocchiale non conferito alle nuove parrocchie sono stati scelti i quattro santuari riconosciuti come diocesani dopo l’erezione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano. La scelta risponde alla volontà di prediligere un’altra persona giuridica che, come la parrocchia, esercita la cura pastorale; inoltre, tale soluzione tiene conto dell’affetto che le comunità parrocchiali hanno per questi santuari diocesani come pure della volontà di non ridurre i passaggi previsti a semplici operazioni di gestione immobiliare, prevedendo fin da subito in capo ai santuari possibilità di valorizzazione spirituale e culturale dei beni ricevuti.

Inoltre, la legge canonica permette di dare ai santuari un’amministrazione non necessariamente clericale, dove la potestà pastorale del rettore può essere distinta dalla responsabilità dell’amministratore. In tal modo, dopo una fase commissariale, necessaria per avviare la nuova gestione, i santuari saranno amministrati da consigli di amministrazione, di nomina vescovile, composti anche da rappresentanti delle nuove parrocchie e supportati da un’unica segreteria centrale, in parte con personale dipendente, condivisa con le due fondazioni di culto che amministrano il patrimonio diocesano, coniugando così custodia dei beni ricevuti, in continuità con le parrocchie estinte, e loro razionalizzazione con più moderni criteri di efficienza.

Considerazioni sul percorso

Riflettendo sul percorso che la Diocesi di Cuneo-Fossano ha intrapreso, viene subito in evidenza la scelta di coordinare il numero delle nuove parrocchie con il numero dei presbiteri considerato a partire dal presente, in relazione ai sacerdoti con meno di 75 anni di età, e proiettato nel medio periodo. Una simile determinazione potrebbe manifestare una visione ancora troppo clericale della Chiesa, comprimendo quella corresponsabilità

di tutti i fedeli nella missione ecclesiale che la recente penuria di sacerdoti ha in qualche modo fatto crescere. Da questo punto di vista, è forse necessario rileggere il n. 42 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium* del Vaticano II, peraltro citata esplicitamente nei decreti singolari di erezione delle nuove parrocchie di Cuneo-Fossano.

Poiché nella sua Chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero suo gregge, deve costituire necessariamente dei gruppi di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo: esse, infatti, rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra. Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale.

In quanto «Chiesa visibile stabilita su tutta la terra» le parrocchie rendono evidente il popolo di Dio «sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo». Diversamente da altri gruppi di fedeli, in esse il ministero presbiterale è costitutivo, senza tuttavia sostituire o sminuire la varietà di ministeri e carismi nella comunità cristiana. Di conseguenza, è naturale che in abbondanza di sacerdoti si accresca pure l'articolazione parrocchiale, come è avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra del secolo scorso, quando, anche per garantire ai presbiteri il sostentamento derivante dall'assegno di congrua concordatario, parrocchie storiche sono state smembrate con divisioni che oggi paiono ormai superate, se non altro perché le unità pastorali hanno di fatto ricomposto ciò che solo settant'anni fa venne diviso. Viceversa, in penuria di sacerdoti è naturale che il numero delle parrocchie diminuisca in quanto la riduzione del clero non è soltanto un problema organizzativo, da compensare eventualmente con il soccorso di sacerdoti provenienti da altre Chiese, scelta che però molte diocesi, come quella di Cuneo-Fossano, escludono, se non per aiuti circoscritti e limitati nel tempo: il calo dei sacerdoti è invece soprattutto il sintomo di una Chiesa profondamente mutata, le cui forme giuridiche ed amministrative devono cambiare di conseguenza per non diventare prigioni che frenano il rinnovamento missionario. Da

questo punto di vista, la semplificazione delle parrocchie, adeguandone il numero all'effettiva consistenza del presbiterio, deve andare di pari passo all'invenzione di nuove forme ecclesiali che diano evidenza alla corresponsabilità effettiva di tutti i fedeli: in tal senso, l'esperimento dei santuari diocesani, come avviato a Cuneo-Fossano, insieme all'esperienza degli istituti diocesani per il sostentamento del clero, come di altre fondazioni di culto diocesane, la cui amministrazione può essere anche affidata a laici, rinnova oggi la partecipazione del popolo di Dio al governo della Chiesa, distinguendo la potestà dei pastori dalla responsabilità degli amministratori, senza creare fratture, nell'ambito della normativa canonica e concordataria vigente, ma pure alleggerendo finalmente quel peso amministrativo che rischia di ostacolare il ministero pastorale, rendendolo pure meno attraente sotto il profilo vocazionale.

Bisogna poi sottolineare che l'accorpamento degli enti parrocchiali ha una dimensione prevalentemente giuridica e amministrativa, senza per questo diventare un accorpamento delle comunità. La persona giuridica esprime la parrocchia ma non la esaurisce: se da una parte essa è necessaria per manifestare *erga omnes* l'agire di quella determinata Chiesa visibile, sotto la guida dell'unico pastore, d'altro canto l'ente parrocchiale è soltanto uno strumento di quella Chiesa visibile in cui essa sussiste non comprimendo però nella rigidità della forma giuridica la qualità teologica del popolo di Dio pellegrinante. In questo senso, le nuove parrocchie di Cuneo-Fossano quando necessario mantengono l'articolazione interna delle piccole comunità, ciascuna con un proprio eventuale Consiglio, in relazione ai consigli parrocchiali, e con la propria chiesa parrocchiale, in rapporto alla chiesa parrocchiale madre. La nuova parrocchia, unica persona giuridica, può essere quindi qualificata come 'rete di comunità' dove l'elemento connettivo è determinante, un solo ente affidato a un solo parroco, ma la pluralità non viene cancellata, anche nella rappresentazione del bilancio economico. Così pure la comunione dei beni, segno distintivo di una Chiesa che vuole essere fedele alle origini, trova una forma di realizzazione effettiva, per cui ogni comunità della parrocchia vede riconosciuto il proprio contributo e riceve aiuto quando necessario.

A questo riguardo, bisogna ammettere che il riconoscimento della personalità giuridica civile di diocesi e parrocchie, a seguito della revisione concordataria del 1984, opportuno per una più tempestiva amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, ha alimentato nelle parrocchie una certa visione privatistica della gestione economica, come se i beni intestati a una determinata parrocchia fossero sua proprietà privata. In realtà, ai sensi della legge canonica, i beni delle persone giuridiche canoniche pubbliche sono beni della Chiesa universale che in quella Chiesa visibile si manifesta, al punto che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono sempre la licenza dell'Ordinario del luogo e addirittura certi importanti negozi esigono la licenza della Sede apostolica. Pertanto, la ridistribuzione dei beni delle vecchie parrocchie che la riforma di Cuneo-Fossano prevede, in parte alle nuove parrocchie e in parte ai santuari diocesani, non rappresenta un esproprio o una dispersione del patrimonio parrocchiale ma soltanto una diversa gestione di beni che rimangono di proprietà della Chiesa universale così come si esprime nel nuovo volto di questa visibile Chiesa locale. Di conseguenza, i beni temporali non sono un ostacolo che alimenta divisioni tra le comunità ma una risorsa che sostiene la rinnovata missione della Chiesa.

A conferma di questa gestione non privatistica dei beni parrocchiali che ne salvaguarda comunque l'integrità sostanziale sta la natura stessa dei santuari diocesani, a cui viene conferita la titolarità di una parte dei beni delle vecchie parrocchie estinte: da un lato essi condividono la cura pastorale delle parrocchie e sono già nella realtà un luogo che permette alle diverse comunità parrocchiali di incontrarsi, accogliendo anche i fedeli poco praticanti o i non battezzati in ricerca; nello stesso tempo, i nuovi statuti prevedono esplicitamente lo scopo di «amministrare beni provenienti da parrocchie o altre persone giuridiche canoniche estinte, nel rispetto di quanto stabilito dai canoni 121-123 del Codice di diritto canonico⁴, con percorsi di razionalizzazione e valorizzazione sia spirituale

⁴ Il riferimento è soprattutto al rispetto della volontà dei fondatori e degli offerenti delle parrocchie estinte la cui tutela è qui di fatto realizzata dalla natura stessa del santuario diocesano che esercita una cura pastorale in continuità alle parrocchie e dalla composizione del suo Consiglio di amministrazione che il vescovo diocesano nomina «sentiti i parroci delle

che culturale». Fa scuola, comunque, il precedente degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, eretti in tutte le diocesi italiane nel 1986, dopo la revisione del Concordato, dove i beni dei singoli benefici parrocchiali soppressi sono stati conglobati nell'istituto diocesano⁵. Quell'operazione fu certamente diversa per il suo carattere nazionale, a seguito di legge concordataria e per una maggiore uniformità dei beni conferiti, ma essa fu di fatto realizzata dalla potestà ordinaria dei singoli vescovi diocesani

parrocchie succedute alle parrocchie estinte». Va segnalato comunque che oggi è limitato e parziale l'apporto della dottrina e della giurisprudenza canonica in merito a riorganizzazioni complessive di diocesi con accorpamenti organici di parrocchie ai sensi delle norme generali dei canoni 121-123 sulla modifica delle persone giuridiche canoniche pubbliche: l'esperimento è del tutto inedito, almeno in Italia, per cui non si è ancora sviluppata un'adeguata riflessione al riguardo. Tuttavia, il carattere volutamente generico del can. 122 che prevede la possibilità di dividere una persona giuridica pubblica «in maniera tale che una parte di essa sia unita ad un'altra persona giuridica», come pure il tono perentorio del can. 515§2 per cui «spetta unicamente al vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie» autorizzano l'operazione prevista dalla riforma della Diocesi di Cuneo-Fossano, per razionalità giuridica ed opportunità pastorale. Da un lato si può riconoscere la razionalità giuridica con cui le parti divise delle parrocchie estinte vengono incorporate non a una qualsiasi persona giuridica ma a determinate persone giuridiche – i quattro santuari diocesani – che di fatto e per statuto condividono con le parrocchie la cura pastorale, anche mantenendo un riferimento territoriale, per cui le comunità parrocchiali riconoscono in essi propri strumenti e non c'è alcuna dispersione del patrimonio parrocchiale, pur prevedendone una diversa amministrazione, sempre in capo a una persona giuridica pubblica sotto la giurisdizione del vescovo diocesano. Nello stesso tempo bisogna far valere l'opportunità pastorale di un simile passaggio tecnico nella consapevolezza che scelte diverse, come l'alienazione, per ottenere il medesimo obiettivo, e cioè l'alleggerimento delle parrocchie, comportano in Italia una serie di adempimenti, in particolare la verifica dell'interesse culturale e della regolarità edilizia, che di fatto, per il numero degli immobili da conferire e i tempi della burocrazia, renderebbero impraticabile quanto qui si prospetta, lasciando quindi il peso legale e amministrativo di tutti gli immobili delle parrocchie estinte sulle spalle dei parroci delle nuove parrocchie. Il fatto che a oggi la diocesi di Cuneo-Fossano abbia già eretto con tale metodo 8 nuove parrocchie, estinguendone 42 vecchie, e ricevuto il riconoscimento civile per i primi di questi decreti, adempiendo alle conseguenti trascrizioni immobiliari, testimonia la percorribilità di questa strada la cui razionalità e opportunità potranno essere argomentate dalla dottrina canonistica, in dialogo con la teologia pastorale, nell'ambito della *Ecclesia semper reformanda* e della flessibilità propria della legge canonica il cui principio ordinatore rimane la *salus animarum*, oltre ogni rigidità positivista.

⁵ Anche in quel caso, contestualmente all'incorporazione dei beni negli istituti, i decreti dei vescovi diocesani prevedevano la riassegnazione di una parte di essi, quelli necessari per la cura pastorale, alle diocesi e alle parrocchie riconosciute civilmente.

secondo la visione per cui il problema del peso amministrativo legato alla gestione dei beni temporali ecclesiastici lo si affronta non solo sotto il profilo di una maggiore efficienza ma anzitutto riscoprendo la natura pubblica e non privatistica di questi beni.

Certamente il percorso della Diocesi di Cuneo-Fossano deve essere inquadrato in quel preciso territorio dove lo spopolamento della montagna e l'abbondanza di sacerdoti ancora nel 1986, al tempo del riconoscimento civile delle parrocchie, hanno determinato un macroscopico squilibrio tra l'articolazione parrocchiale e l'effettiva consistenza del tessuto ecclesiale per cui il quaranta per cento delle 115 vecchie parrocchie ha meno di 500 abitanti. Da questo punto di vista, tale esperimento può essere replicabile in situazioni analoghe, e comunque rimane il fatto che la modifica delle parrocchie «spetta unicamente al vescovo diocesano», come stabilisce il can. 515, proprio perché ogni territorio ha le sue peculiarità. Tuttavia, l'esperienza di una Chiesa può testimoniare alle altre che è possibile, anche nel sistema concordatario italiano, riformare in modo strutturale la forma giuridica e amministrativa delle parrocchie, senza lasciare soli i parroci, come rischia di accadere in quella sommatoria amministrativa che sono le unità pastorali.

Il contesto di tali riforme rimane comunque la sinodalità: in particolare il Sinodo diocesano e il Consiglio presbiterale sono i due soggetti che possono sostenere il vescovo diocesano nel discernimento e nel coinvolgimento di tutto il popolo di Dio in un cammino che non può essere vissuto come un'operazione imposta dall'alto ma che ha una sua intrinseca gradualità. A tal proposito, il percorso di Cuneo-Fossano prevede che nei primi tre anni del quadriennio aderiscono alla riforma le vecchie parrocchie «il cui parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i consigli parrocchiali», presupponendo che comunque entro il quarto anno tutte le vecchie parrocchie partecipino, fatta salva la possibilità per il vescovo diocesano di dispensare in singoli casi da tali termini perentori «su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio presbiterale». Pertanto, mentre si vogliono evitare inutili forzature, prevedendo passi graduali e anche dilazioni temporali per determinate situazioni, si ribadisce che il percorso riguarda l'intera comunità diocesana in virtù di un'obbedienza a cui nessuno può

sottrarsi e che non può essere ridotta a una mera questione di disciplina ecclesiastica. Si tratta infatti di riconoscere che la semplificazione e l'alleggerimento delle parrocchie non sono soltanto necessarie razionalizzazioni ma più radicalmente un ritorno ai precetti missionari del Signore nell'odierno mutato contesto socioculturale: «ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche» (*Mc 6,8-9*).

ERRATA CORRIGE

In relazione all'articolo di Luca Bagetto, *Istituzione e grazia. Il vuoto di normalità al centro di ogni ordinamento*, comparso sul n. 7-8/2025, alle pp. 505 e 518, l'autore precisa che la frase: «Noi dobbiamo inseguire il passato come follower, dobbiamo essere trascinati» va corretta come segue: «Non dobbiamo inseguire il passato come follower, dobbiamo lasciarci afferrare da una chiamata».